



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 8 del 27 ottobre 2015

Oggetto: Comportamenti lamentati come non corretti in seduta di tesi di laurea – Discrezionalità tecnico-scientifica di valutazione spettante agli esaminatori – Insussistenza di scorrettezze.

Si è rivolta al Garante la ... Omissis ... che si è laureata presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ... Omissis ...

La richiedente lamenta un atteggiamento di chiusura da parte della Relatrice che si era verificato per tutta la stesura dell'elaborato fino alla discussione finale della tesi di laurea, durante la quale la Professoressa avrebbe anche espresso critiche a proposito della attendibilità delle fonti esaminate, delle quali invece la ... Omissis ... sostiene la validità documentando il lavoro svolto grazie all'assegnazione di borsa di studio presso il dipartimento di ... Omissis ... all'Université Panthéon-Sorbonne.

Il Garante, assunte le opportune informazioni, ritiene che non siano emersi elementi per rilevare una mancanza di correttezza, come sostenuto dalla ricorrente, con riferimento al comportamento della Prof.... Omissis ...

La dialettica in sede di discussione non risulta che abbia ecceduto i limiti di una discussione che comunque è rimasta di natura scientifica. In questo quadro può ben accadere che il laureando incontri anche valutazioni di segno limitativo del valore da lui attribuito al proprio lavoro. Ma il Garante non ha titolo per sindacare le valutazioni di tipo scientifico, comprese quelle sulla attendibilità delle fonti, che costituiscono espressione della discrezionalità tecnica di giudizio giuridicamente spettante alle Commissioni di esame. Quindi anche in presenza di tensioni nella discussione della tesi ciò rientrerebbe nella fisiologia del dibattito scientifico e quindi eventuali coloriture caratteriali personali negli interventi dei partecipanti, purché non trasmodanti nell'offesa, non ne muterebbero la natura. In tale quadro certamente non possono essere tecnicamente considerati "diffamanti" (come sembra sostenere la ricorrente) eventuali giudizi negativi sul valore scientifico di una ricerca.

Comunque è il caso di osservare che la studentessa Omissis ... presentava la sua tesi al termine di un lavoro compiuto anche in seguito ad



una borsa di studio Erasmus per la quale era stata sostenuta dalla Prof.ssa ... Omissis E, d'altra parte, un dissenso sul lavoro finale era già stato esplicitato fra Relatrice e laureanda: infatti la Prof.ssa ... Omissis ... le aveva indicato alcune integrazioni da lei ritenute importanti per la maggiore validità scientifica della tesi, ma la laureanda aveva scelto di non proseguire il lavoro in tale direzione preferendo laurearsi senza indugio. Nulla di oggettivo è poi risultato circa le doglianze, genericamente avanzate, per il modo in cui la studentessa sarebbe stata seguita dalla Relatrice durante la stesura della tesi.

Per quanto riguarda la fase della discussione pubblica, il Garante osserva che in sostanza la Dott.ssa ... Omissis ... a lamenta che la sua tesi sia stata ingiustamente svalutata. Ma, come si è detto, il giudizio nel merito su tale valore spettava istituzionalmente alla Commissione di esame e in realtà un apprezzamento positivo vi è anche stato, tanto che il punteggio risultante dalla media degli esami è stato elevato ed il voto finale di livello eccellente le è stato attribuito dalla Commissione all'unanimità.

Per le considerazioni di cui sopra ed esprimendo il proprio parere il Garante non ravvisa scorrettezze compiute a danno della Dott.ssa ... Omissis ... con riferimento all'istanza da lei proposta.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 27 ottobre 2015

Il Garante dei diritti
Dott. Giampaolo Muntoni